

(N. 706)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1949

Aumento di lire 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50
dei fondi assegnati al Commissariato per il Turismo.

ONOREVOLI SENATORI. — Le imminenti celebrazioni giubilari rendono necessario lo svolgimento di una vasta ed organica attività di propaganda che il Commissariato per il Turismo si propone di attuare, sia direttamente sia a mezzo di Enti di pendenti e della stampa turistica.

A tal uopo il Commissariato ha in programma:

1° la realizzazione di documentari cinematografici diretti a porre in particolare rilievo le bellezze turistiche del nostro Paese;

2° la produzione di materiale fotografico a colori e in bianco e nero da destinare alla stampa italiana e straniera;

3° la pubblicazione di numeri unici in occasione di particolari ricorrenze, nonché di articoli di rinomati scrittori italiani e stranieri su giornali e riviste estere.

Il Commissariato per il turismo si propone altresì di dare il massimo incremento alle ini-

ziative di particolare interesse turistico, sia sul piano nazionale che su quello internazionale.

Per quanto riguarda poi la propaganda a mezzo della stampa, il Commissariato, nell'intento di assicurare la continuità a quelle pubblicazioni di preminente importanza turistica per le quali non sempre si riescono a coprire le spese di gestione, ha ravvisato l'opportunità d'intervenire, in particolari casi, con adeguati contributi.

Fra le pubblicazioni ad indirizzo esclusivamente turistico, merita particolare attenzione la rivista « Italia », che negli anni pre-bellici riscosse vasti consensi e simpatie non solo in Italia ma anche all'estero.

La pubblicazione — che può considerarsi organo ufficiale del turismo italiano ed è edita anche in lingua francese, inglese e spagnola — ha il compito di incoraggiare l'afflusso delle correnti turistiche straniere in Italia.

Tenuto conto degli importanti fini di propaganda che la suindicata rivista persegue e delle notevoli spese già sostenute dalla Casa editrice per la sua pubblicazione, la sovvenzione statale a favore della rivista stessa non potrà essere inferiore a 25 milioni di lire.

Per i suesposti motivi è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale i fondi già assegnati al Commissariato per il turismo sono aumentati di 100 milioni di lire, dei quali 50 milioni per lo svolgimento di attività turistiche e 50 milioni per contributi straordinari da erogare ad istituzioni, enti e ditte private che attuano iniziative di carattere turistico (articolo 1).

Inoltre, con l'articolo 2 dello schema viene autorizzata in via permanente — a partire dall'esercizio finanziario in corso — la spesa annua

di 4 milioni di lire per la concessione di contributi ordinari a favore delle istituzioni ed enti anzidetti. A tal riguardo è da specificare che quest'ultima spesa, pur essendo già stanziata, per il corrente esercizio, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (capitolo 201), non poteva essere utilizzata in mancanza di una espressa norma legislativa che ne autorizzasse l'erogazione.

Pertanto la disposizione di cui all'articolo 2 dello schema, oltre a rendere permanente il contributo, viene a dare il necessario fondamento giuridico, per l'esercizio finanziario in corso, alla cennata spesa.

Il provvedimento stabilisce, infine, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi finanziari per far fronte agli oneri da esso derivanti (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per sopperire a straordinarie esigenze del Commissariato per il turismo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000, di cui lire 50.000.000 da concedere a favore di istituzioni, enti e ditte private, a titolo di contributi straordinari per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Art. 2.

È autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 la spesa di lire 4.000.000 da erogare, a cura del Commissariato per il turismo, a titolo di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, all'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge si farà fronte con riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

All'onere derivante dal precedente articolo 2 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.